

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 33 Del 29-12-20

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2019, AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 175/2016.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seguito a Convocazione disposta nei modi di legge sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti consiglieri:

=====

LEONI FRANCESCO	P	DI FABIO GIOVANNI	P
IANNI GUIDO	P	VALENTINI MARIA ADELE	P
ALFONSI LUIGINO	P	SCIPIONI ANTONIO	P
CIVITA DANILO	P	BRUNI CECILIA	P
RIPANI VALENTINA	P	CAPRIOTTI LUCA	P
BASTIANI PIETRO	P		

=====

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 11
Assenti n. 0

La seduta è Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO. Costata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 18-12-20 N. 37

Oggetto:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2019, AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 175/2016.

REGOLARITA' TECNICA (Art.49 Comma 1,T.U EE.LL N.267 DEL 18.08.2000)

Favorevole ☐

Favorevole a condizione che _____

Contrario in quanto _____

L'istruttore

Il Responsabile

REGOLARITA' CONTABILE.

(Art.49, comma 1, T.U EE.LL N.267 DEL 18.08.2000)

Favorevole ☐

Favorevole a condizione che _____

Contrario in quanto _____

L'istruttore

Il Responsabile
(dott. Ercoli Pasquale)

DELIBERA N.

SEDUTA del

Ore

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, "Nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", modificato e integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, «c.d. decreto correttivo» e, in particolare:

§ l'articolo 4 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", commi 1, 2 e 3, per i quali:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

§ l'articolo 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", per il quale:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da

- altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

*3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 **sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno** e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma, 4.*

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.";

CONSIDERATO che le disposizioni del presente Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge n. 138/2011, anche fuori dell'ambito territoriale comunale, il cui affidamento sia avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica o con l'osservanza dei requisiti previsti dall'articolo 16 del T.U.S.P.;*
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;*

VISTE le modalità di svolgimento dei servizi oggetto delle partecipazioni, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio, amministrati per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio;

CONSIDERATO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della Comunità e del territorio amministrato;

VISTO l'articolo 26, comma 11, del T.U.S.P, per il quale: *"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24 alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017."*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27 dicembre 2019, divenuta esecutiva, con la quale si è dato seguito all'adempimento per le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018;

VISTO la ricognizione periodica (ordinaria) delle partecipazioni detenute **alla data del 31 dicembre 2019**, compiuta come da elenco "Allegato A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna di esse, che ne forma parte integrante;

ESAMINATI i contenuti del piano e tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti e, in particolare, delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale, da cui emerge la necessità di mantenere tutte le partecipazioni detenute;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi a oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli articoli 7, comma 1 e 10 del T.U.S.P., nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti delle società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, comma 2, codice civile, seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, codice civile;

VISTA la competenza dell'organo consiliare a deliberare in materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO l'Allegato 3 al d.lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole ex art. 49, d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio riguardo alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole ex art. 49, d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile finanziario sulla regolarità contabile;

PRESO ATTO della relazione del Sindaco, Rag. Francesco Leoni, espositiva dell'atto, nei termini che prevedono il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Roccafluvione;

CON voti 11 favorevoli – astenuti /contrari: nessuno, su 11 Consiglieri assegnati, 11 Consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1.DI PROCEDERE ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al **31 dicembre 2019**, accertandole come da Allegato "A" alla presente deliberazione e parte integrante di essa.

2.DI CONFERMARE, in esito alla ricognizione, ciascuna delle partecipazioni detenute dal Comune di cui alla revisione ordinaria al 31 dicembre 2018, approvata con deliberazione consiliare n. 54 del 27 dicembre 2019.

3.DI STABILIRE che le risultanze della presente deliberazione siano comunicate ai sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014 e secondo le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015.

4.DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nei modi indicati dall'articolo 24, comma 1 e 3 del T.U.S.P. e dall'articolo 21 del decreto correttivo.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di dare attuazione immediata al provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON la stessa votazione riportata alla premessa;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATO “A” alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 dicembre 2020,

Codice fiscale	Ragione sociale /	Localizzazione	Forma giuridica	Visualizza la lista dei	Quota % partecipazione
00101350445	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A.	VLE DELLA REPUBBLICA 24 Ascoli Piceno (AP) Italia	Società per azioni	E.36	0,7483%
01097010449	HYDROWATT S.P.A.	VIA VERDI 5/7 Folignano (AP)	Società per azioni	D.35.11	0%
01502360447	PICENO S. C. A R. L.	VIA DANTE 44 Comunanza	Società consortile	M.70.22.09	2%
02387540442	ESCO BIM TRONTO	Via Alessandria 12 Ascoli	Società per Azioni	422200	0,20%

